

NEWSLETTER PERIODICA 05/2023

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, igiene alimentare e privacy

SOMMARIO

1	SICUREZZA E SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO.....	2
1.1	Publicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto legge in materia di lavoro. Quali novità?	2

1 SICUREZZA E SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

1.1 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto legge in materia di lavoro. Quali novità?



Il 5 maggio 2023 è entrato in vigore il **Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48** “*Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro*” che ha apportato modifiche importati al **Decreto Legislativo 81/08**.

Con questo approfondimento si intende analizzare le **modifiche più rilevanti** in materia di salute e sicurezza apportate al D.Lgs. 81/08, fornendone una loro interpretazione. Le modifiche introdotte dal Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 in materia di salute e sicurezza sono contenute nel Capo II “*Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi*” per la precisione dall’art. 14 all’art. 18.

1. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Viene integrato l’**articolo 18**, comma 1, lettera a), che nella versione modificata prevede che il datore di lavoro, o eventualmente il dirigente se incaricato, deve: “*nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28*”.

Considerazioni: Viene esteso in modo significativo l’obbligo di **sorveglianza sanitaria** non limitandolo più alle sole fattispecie indicate testualmente dal D.Lgs. n. 81/2008, ma **ampliandolo a tutti i casi nei quali la valutazione dei rischi**, svolta ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. n. 81/2008, **in collaborazione obbligatoria col medico competente, ne evidenzia la necessità**.

2. Obblighi del Medico Competente

In merito agli obblighi del medico competente indicati all'**articolo 25** del D.Lgs. 81/08, le modifiche riguardano l'introduzione di due nuovi commi.

Considerazioni: Dopo il punto e) viene aggiunto il punto e-bis) con il quale è previsto che il medico *“in occasione delle visite di assunzione, **richiede al lavoratore la cartella sanitaria** rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità”*. Ricordiamo infatti che il lavoratore ha diritto di ricevere copia della cartella sanitaria alla cessazione del rapporto di lavoro e l'azienda è tenuta conservarne l'originale per almeno **10 anni**. Non è precisato il formato con cui deve essere consegnata la cartella sanitaria da parte del lavoratore al medico, per cui si ritiene che sia possibile **anche in formato elettronico**. Si ricorda che il comma introdotto non è sanzionato.

La seconda modifica all'art. 25 è l'introduzione del comma n-bis) con il quale è previsto che il medico *“in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato”*. Quindi **spetta al medico individuare il sostituto e comunicarlo** al datore di lavoro, con tanto di elementi di prova allegati e con data certa della stessa documentazione.

3. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione [...] **deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa** del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, **che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico**, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, **degli operatori individuati per l'utilizzo**.

4. Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare e ai lavoratori autonomi

In questo caso il D.L. 04/05/2023 ha modificato, integrando l'**articolo 21** comma a) imponendo ai lavoratori autonomi di *“utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee opere provvisorie in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV”*. Viene quindi ampliato l'obbligo in capo ai lavoratori autonomi di **utilizzare, in conformità alle disposizioni legislative, le opere provvisorie** (ad esempio trabattelli) che altrimenti sarebbero state escluse in quanto non rientranti nella famiglia delle attrezzature di lavoro di cui al titolo III del D.Lgs. 81/08.

5. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

All'articolo 37 comma 2 è stata introdotta la lettera b-bis) qui riportata:

“il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”.

Tale disposizione prevede quindi che nel **nuovo atteso accordo sulla formazione**, che doveva essere adottato entro il 30 giugno 2022, dovrà essere inoltre indicato come verrà eseguito il monitoraggio sull'applicazione degli accordi in materia di formazione e su come vengono svolte le attività formative anche da parte degli enti di formazione. L'intento è chiaramente quello di **contrastare la formazione inefficace ed illegale**

6. Formazione per l'uso delle attrezzature

Viene normato in modo chiaro e diretto **l'obbligo inderogabile del datore di lavoro che utilizza personalmente attrezzature di lavoro di provvedere** in autonomia, ma comunque obbligatoriamente, **al proprio addestramento e alla propria formazione all'uso sicuro di tali attrezzature.**

Qualora non provveda a questi adempimenti nei confronti di sé medesimo incorrerà in una sanzione penale che, ai sensi di legge, include l'arresto o l'ammenda.

7. Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell'attività ispettiva

La nuova disposizione mira a **rafforzare l'attività degli organi di vigilanza** al fine di poter orientare nel modo più efficace il loro intervento.

8. Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento che interviene su un tema che ha destato rilevante allarme sociale in relazione a **ripetuti infortuni mortali o gravi di studenti impegnati nei luoghi di lavoro.**

Importante quanto sottolineato in relazione alla **valutazione dei rischi** per cui **“Le imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita**

sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. L'integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all'istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione.».

9. Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione